



*Ministero delle infrastrutture e dei trasporti*  
*Dipartimento per i trasporti e la navigazione*  
COMITATO CENTRALE PER L'ALBO NAZIONALE DEGLI AUTOTRASPORTATORI

**IL PRESIDENTE**

VISTA la legge 6 giugno 1974, n. 298, recante “*Istituzione dell'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merce su strada*”;

VISTO il decreto-legislativo 21 novembre 2005, n. 284, recante “*Riordino della Consulta generale per l'autotrasporto e del Comitato Centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi*”;

VISTO in particolare l'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 284/2005;

VISTO il proprio decreto n. 78 del 25 giugno 2025, con il quale è stato dato avvio al procedimento di ricostituzione del Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi (di seguito anche solo: Comitato) ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTO l'allegato 1 al citato decreto n. 78/2025, recante il regolamento prot. n. 77 del 25/6/2025 relativo alle modalità di controllo dei requisiti nell'ambito della procedura di ricostituzione del Comitato;

RILEVATO che, in base al paragrafo “*Disposizioni finali*” del citato regolamento, per i requisiti di cui all'art. 10, comma 1, lett. f), n. 3, 4, 5 e 6 del d. lgs. 284/2005, il numero di elementi oggetto di verifica in caso di irregolarità rilevata in sede di controllo a campione è previsto in numero doppio rispetto agli elementi campionati, finché non vengano più riscontrate irregolarità;

RITENUTO che il suddetto raddoppio degli elementi da sottoporre a controllo a campione possa costituire un onere eccessivo per l'Amministrazione stessa, non in linea con il principio di proporzionalità, economicità, semplificazione;

RITENUTO pertanto necessario modificare il regolamento n. 77/2025;

**DECRETA**

**Art. 1**

Al paragrafo “*Disposizioni finali*” del regolamento n. 77 del 25/6/2025 di cui in premessa, il III capoverso è sostituito come segue: “*Laddove in fase di controllo dovessero essere riscontrate irregolarità nella documentazione prodotta a comprova del possesso dei requisiti di cui all'art. 10, comma 1, lett. f), n. 3, 4, 5 e 6, del D.Lgs. 284/2005, purché le irregolarità riscontrate non comportino la mancanza del*

*requisito, il numero di elementi oggetto di verifica nell'ambito dei citati requisiti (manifestazioni di attività, imprese, sedi e rinnovi contrattuali) sarà doppio rispetto agli elementi risultati irregolari, fino a che non vengano più riscontrate irregolarità.”*

**IL PRESIDENTE**

Dott. Enrico Finocchi

*(firmato digitalmente)*